



AGROITTICA LOMBARDA S.P.A.

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE**

(c.d. Whistleblowing)

(In attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali)

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

1. Obiettivi	3
2. Riferimenti normativi e regolatori	3
3. Definizioni	4
4. I destinatari della procedura e i soggetti coinvolti.....	6
5. Canali di Segnalazione	6
6. Processo di Gestione delle Segnalazioni interne.....	10
7. Tutele del segnalante	13
8. Reportistica.....	17
9. Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza	17
10. Il sistema sanzionatorio	17

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

1. OBIETTIVI

Con il presente documento, Agroittica Lombarda S.p.A. (di seguito, anche più brevemente, “Società”) intende disciplinare le segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali, così come definite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

La presente procedura intende in particolare dettare le regole per la gestione di tali segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l’analisi delle segnalazioni stesse e per le successive verifiche circa la sussistenza di avvenute violazioni, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto intrattenuto a vario titolo con la Società.

La presente procedura detta altresì le misure poste a tutela dei segnalanti e degli altri soggetti destinatari della tutela apprestata dal D. Lgs. n. 23/2024, secondo quanto di seguito specificato.

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti, nonché le concrete modalità di funzionamento degli stessi sono stati oggetto di informativa a FAI-CISL Brescia, FLAI-CGIL Brescia, FAI-CISL Dei Laghi, FLAI-CGIL Varese, in quanto organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza, nonché in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy* previsti dalla normativa vigente.

La Procedura recepisce anche i principi e le previsioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo “MOG 231”) di cui al D. Lgs. 231/2001 adottati dalla Società; essa non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all’Organismo di Vigilanza della Società di atti o fatti rilevanti, per le materie di competenza, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLATORI

In attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni normative nazionali, il legislatore italiano, con il D. Lgs. n. 24/2023, ha esteso il perimetro di applicazione della tutela del segnalante, prima limitata ai soli casi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni attinenti al MOG 231 e al Codice Etico della Società, alla violazione di ulteriori normative europee e nazionali.

L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che i MOG 231 prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottati ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

La presente procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, ai seguenti documenti:

- a) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati;
- b) Linee Guida per la Predisposizione di Procedure in Materia di *Whistleblowing* di *Transparency International* Italia;
- c) Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, giugno 2021 di Confindustria;
- d) Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023
- e) Codice Etico di Agroittica Lombarda S.p.A.;
- f) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Agroittica Lombarda.

3. DEFINIZIONI

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati nella presente Procedura:

- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante scritta, che ha ad oggetto informazioni relative ad una violazione commessa dal Segnalato ed inviata tramite i canali predisposti dalla Società, avente ad oggetto potenziali “violazioni”, come di seguito definite. La Segnalazione non può riguardare informazioni già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazione scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), né può consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante o della persona che abbia sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:
 - a) **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001** o violazioni del **Modello di Organizzazione , Gestione e Controllo** della Società;
 - b) **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali** indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE n. 1937/2019, seppur non indicati nel D. Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi,

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Elenco normative europee e nazionali citate nel D. Lgs. n. 24/2023, All. a);

- c) **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;**
- d) **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui alle precedenti lett. b), c) e d).**
- **Segnalante (o Whistleblower):** gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, nonché soggetti esterni che collaborano con la Società. Sono considerati, altresì, **segnalanti** i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 24/2023, tra i quali: i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i fornitori di beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti, i candidati ed i dipendenti in periodo di prova, nonché gli *ex* dipendenti.
 - **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.
 - **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
 - **Gestori della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno autonomo ovvero il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.

Con riferimento a tale ultima definizione, si precisa che la Società, al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, in accordo con le normative di riferimento, ha ritenuto nominare quale soggetto gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D. Lgs. n. 23/2024 un professionista esterno (d'ora in poi anche solo "Gestore delle segnalazioni"), dotato di adeguata professionalità e della necessaria autonomia e indipendenza in relazione al compito di gestione dei canali di segnalazione interna.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

Il professionista esterno ha ricevuto formale incarico come soggetto gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex art. 29 Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche “Codice *Privacy*”). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali relativi alla segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

4. I DESTINATARI DELLA PROCEDURA E I SOGGETTI COINVOLTI

La presente procedura è indirizzata a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali, a tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale, a coloro che cooperano e collaborano con la Società – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei loro obiettivi e – più in generale – a chiunque intrattenga con la stessa rapporti d'affari (ad es. clienti, fornitori, consulenti, candidati, ex dipendenti ecc.)

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 rientrano nei soggetti destinatari altresì:

- a) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- b) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La presente procedura è, inoltre, oggetto di pubblicazione sul sito *Internet* della Società (<https://www.agroittica.it/>) ed è resa, perciò, disponibile a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso **tre diversi canali di segnalazione**:

- a) **Canale di segnalazione interno;**
- b) **Canale di segnalazione esterno;**
- c) **Divulgazioni pubbliche.**

Le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario, ovvero il Segnalante può effettuare:

1. una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto seguito, come meglio illustrato nella successiva sezione “Segnalazione esterna”;

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

2. una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza seguito, come meglio illustrato nella successiva sezione “Divulgazione pubblica”.

Il Segnalante può in qualsiasi momento integrare, rettificare o completare la segnalazione effettuata o aggiungere ulteriori elementi probatori, anche documentali, nel medesimo modo in cui ha inviato la segnalazione originaria.

SEGNALAZIONE INTERNA

Ex art. 4, D. Lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione interna sono canali propri della Società, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di questa e della relativa documentazione.

Attenzione: Le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e del relativo Modello di organizzazione e gestione possono essere effettuate soltanto attraverso il canale interno.

Il monitoraggio e la gestione dei **canali di segnalazione interna** sono a carico del “Gestore della segnalazione”.

In considerazione di quanto indicato, la Società ha previsto di istituire il seguente canale di segnalazione interna:

- **Piattaforma *whistleblowing*: un canale informatico accessibile da qualsiasi browser al seguente indirizzo my.studioziveri.it**, che consente di inviare segnalazioni in **forma scritta** o in **forma orale** (tramite sistema di messaggistica vocale al numero verde [800.231.670](tel:800.231.670)).

Tramite la medesima piattaforma il Segnalante ha anche la possibilità di richiedere un **incontro diretto** (da svolgersi di persona) con il Gestore della segnalazione, fissato entro un termine ragionevole.

La piattaforma di segnalazione adottata, fornita da un soggetto terzo e dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, prevede una registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato per il Segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati *ex art. 28* GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

In caso di utilizzo della piattaforma, il Segnalante dovrà compilare una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa in prima battuta anche senza creare un contatto diretto con il Segnalante stesso. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'*upload* della documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore della segnalazione a supporto della propria segnalazione.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di scambi di richieste tra il Segnalante e il Gestore della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione o per organizzare l'incontro diretto.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma, infatti, fornirà al Segnalante un codice che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con il Gestore della segnalazione avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

La piattaforma utilizzata dalla Società permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata, nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge. La crittografia consente di garantire la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione.

Attenzione: In ogni caso, si sottolinea che SOLO le segnalazioni che hanno ad oggetto le “violazioni” come sopra definite rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura e, pertanto, troveranno applicazione le tutele di seguito indicate.

Rimane inteso che le segnalazioni che non dovessero essere ritenute rilevanti ai fini della presente procedura, pertanto al di fuori del perimetro applicativo del D. Lgs. n. 24/2023, saranno archiviate dal Gestore della segnalazione come “segnalazioni non *whistleblowing*” e inoltrate alle Funzioni competenti e/o all'Organismo di Vigilanza affinché svolgano le proprie attività istruttorie.

Nonostante questo, si evidenzia che è sempre possibile segnalare condotte illecite non rientranti nelle suddette categorie all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, come indicato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (a) casella di posta elettronica odv@agroittica.it. I componenti dell'OdV sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza; tuttavia, in questi casi non si applicheranno le tutele e le garanzie di cui alla presente procedura.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Solo per le violazioni che riguardano illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali sopra indicati - par. 3, lett. b), c), d), e) - è possibile per il Segnalante effettuare la segnalazione esterna mediante il canale attivato presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) (il canale di segnalazione esterno non può essere attivato per segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione e gestione).

Tuttavia, si precisa che la persona segnalante può effettuare la **segnalazione esterna** su tali violazioni SOLO se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

- a) il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La sussistenza delle condizioni per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna deve essere adeguatamente motivata dal Segnalante; in particolare:

- una segnalazione “*non ha avuto seguito*” (cfr. lett. a) che precede) quando è rimasta totalmente priva di riscontro;
- i “*fondati motivi*” di cui alle lettere c) e d) che precedono devono essere oggettivi ed adeguatamente circostanziati.

L'ANAC pubblica le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione (ad es. le istruzioni per l'utilizzo del canale) sul proprio sito *internet*: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per le medesime violazioni per cui è consentito effettuare una segnalazione esterna è altresì possibile eseguire la **divulgazione pubblica** (la divulgazione pubblica non può essere utilizzata per segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello di organizzazione e gestione).

Con tale espressione, si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per quanto riguarda la definizione di “*fondato motivo*”, si veda il sotto - paragrafo “*SEGNALAZIONE ESTERNA*”.

Attenzione: il canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica non possono essere attivati in caso di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico della Società.

6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

6.1 Ricezione della segnalazione e verifica preliminare

Quando riceve una segnalazione, il Gestore della segnalazione ne conferma la ricezione al Segnalante entro 7 giorni.

Laddove la segnalazione sia presentata ad un soggetto terzo, diverso dal Gestore della segnalazione, con canali o in forme diverse da quelle previste dalla presente procedura, questi entro 7 giorni è tenuto all’inoltro della stessa al Gestore della segnalazione, notificando l’avvenuta trasmissione al segnalato.

Il Gestore della segnalazione procede quindi ad effettuare un esame preliminare della stessa. In particolare, la Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell’eventuale ruolo all’interno dell’azienda ovvero la società o l’ente presso cui svolge la propria attività lavorativa, nonché il consenso – o meno – ad utilizzare, fin da subito o in un momento successivo, l’identità dello stesso nelle attività di verifica e quindi rivelare l’identità dello stesso a soggetti diversi dai gestori della segnalazione e/o all’ufficio del personale competente nella gestione del procedimento disciplinare (resta comunque ferma la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, purché abbiano le caratteristiche di completezza e dettaglio e siano adeguatamente circostanziate);
- b) le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- d) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

- e) l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- g) l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati. In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire al Gestore della segnalazione di effettuare le dovute verifiche.

Una volta completata la predetta verifica preliminare, il Gestore della segnalazione:

- a) se la segnalazione risulta **estranea** all'oggetto della presente Procedura (ad esempio perché relativa ad una lamentela personale o inerente a fatti di dominio pubblico) o priva dei requisiti indicati, procede all'archiviazione della segnalazione informandone il Segnalante;
- b) se la segnalazione è **eccessivamente generica o incompleta**, contatta/convoca il Segnalante per chiedere elementi utili alla valutazione preliminare;
- c) qualora ravvisi una possibile **violazione o comportamento illecito**, procede con la successiva fase di analisi.

6.2 Analisi e valutazione della segnalazione

Nel caso in cui la verifica preliminare di cui al precedente paragrafo si concluda positivamente, come indicato nel punto c) del precedente paragrafo, il Gestore della segnalazione, procede immediatamente alla fase di analisi e valutazione nel merito della segnalazione.

Il Gestore della segnalazione dispone di adeguati poteri ispettivi, può accedere alla documentazione aziendale e ha il potere di chiedere la collaborazione delle Funzioni aziendali che si ritengano più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità del Segnalante e del segnalato.

Nell'ambito dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione può:

- a) richiedere ulteriori elementi o approfondimenti al soggetto segnalante, in quest'ultimo caso verbalizzando per iscritto il relativo colloquio e conservando il verbale agli atti;
- b) avvalersi di soggetti terzi (interni o esterni alla Società) per la conduzione delle indagini necessarie;
- c) svolgere ogni attività ritenuta utile o necessaria, inclusa l'audizione del Segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti segnalati, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte, nel rispetto dei principi di riservatezza ed imparzialità di giudizio, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del CCNL applicabile.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore della segnalazione senza il consenso del Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni. Si precisa che, pur in assenza di consenso, laddove necessario per ragioni istruttorie, qualora anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, il Gestore della segnalazione provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Il Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando la piattaforma informatica per le segnalazioni interne di cui al precedente paragrafo “*Canali di segnalazione*”. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

Le segnalazioni anonime, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e precise da consentire lo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Gestore della segnalazione, saranno archiviate dal Gestore come segnalazioni *non-whistleblowing* e inoltrate alle funzioni competenti affinché svolgano le proprie attività istruttorie; in tali casi, non troveranno applicazione le garanzie e tutele di cui alla presente procedura.

6.3 Chiusura della segnalazione

La fase istruttoria si conclude con una relazione scritta del Gestore della segnalazione da cui risultino:

- i dati della segnalazione (nome del Segnalante – se noto – e del/dei segnalato/i, luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova o documentali);
- le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni.

Inoltre, il Gestore della segnalazione valuta l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della segnalazione per insufficienza di elementi di prova;
- archiviazione della segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al MOG 231 e/o al Codice Etico della Società o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – conformemente a quanto previsto dal MOG 231 della Società (Parte Generale, paragrafo “*Sistema sanzionatorio*”) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile – nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori – conformemente a quanto previsto dal MOG 231 (Parte Generale, paragrafo “*Sistema sanzionatorio*”) della Società e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile – nei confronti dei segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

In ogni caso il Gestore della segnalazione deve fornire riscontro al Segnalante (utilizzando il canale dallo stesso attivato), entro 90 giorni dalla data di avviso del ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, indicando lo stato dell'indagine interna e il suo esito, qualora conclusa, fornendo le motivazioni dell'eventuale archiviazione. In ogni caso devono essere rispettati gli obblighi in materia di riservatezza.

Nel caso in cui la segnalazione risultasse **fondata** verranno informate le Funzioni aziendali competenti affinché siano intraprese le opportune azioni disciplinari interessando altresì gli organi gestionali e di controllo della Società.

In particolare, nel caso si ravvisino elementi di **non manifesta infondatezza** del fatto, il Gestore della segnalazione ha facoltà di coinvolgere altri soggetti terzi (ad es. Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto) competenti per la valutazione ed eventuale adozione di azioni o provvedimenti conseguenti.

6.4 Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 23/2024, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per un massimo di 5 anni. In particolare, la segnalazione e i relativi documenti saranno conservati nella piattaforma per 5 anni dalla ricezione della segnalazione. L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) potrà essere conservata fino a 5 anni a cura del Gestore della segnalazione.

7. TUTELE DEL SEGNALANTE

7.1 Riservatezza e Privacy

Il Gestore della segnalazione garantisce la riservatezza del soggetto segnalante e dei dati / informazioni trasmesse, al fine di garantire il Segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza l'espreso consenso di quest'ultimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad eccezione del caso in cui sia richiesta dall'autorità giudiziaria o amministrativa e se sussiste uno specifico obbligo di legge al riguardo ad esempio nei casi in cui:

- dalla segnalazione effettuata e dalle successive indagini emerga la commissione di un illecito civile o

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

penale¹ in capo al Segnalante;

- la conoscenza dell'identità del Segnalante sia necessaria ed indispensabile per la presa in carico della segnalazione o ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della persona segnalata.

Della rivelazione dell'identità è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta, contenente le relative motivazioni.

I dati personali del Segnalante, ai fini della presente Procedura, sono conservati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) e delle procedure aziendali in vigore, per il tempo strettamente necessario al loro trattamento e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale², fatti salvi i casi in cui sia necessario conservarli per un periodo superiore, previa adeguata motivazione e limitatamente alla durata della necessità.

La Società applica i medesimi principi e le medesime tutele di cui al presente paragrafo anche ai dati personali del soggetto segnalato nelle more del processo interno di analisi ed accertamento, fatti salvi le responsabilità e gli obblighi di comunicazione eventualmente imposti dalla legge o dall'autorità giudiziaria. Analoghe garanzie di riservatezza vengono riconosciute alle eventuali altre persone coinvolte o menzionate nelle segnalazioni, fino alla conclusione del procedimento.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni è considerata confidenziale e perciò accessibile solamente a soggetti autorizzati. Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

7.2 Protezione da atti ritorsivi

Per tutelare il Segnalante, la normativa stabilisce che egli non possa subire alcuna ritorsione e prevede specifiche misure di protezione e limitazione della responsabilità.

La tutela del Segnalante trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs. n. 23/2024 anche qualora la segnalazione si sia alla fine rivelata infondata;

¹ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

- la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina e della procedura di utilizzo dei diversi canali.

In ogni caso, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche a:

- a) i cosiddetti “facilitatori”, definiti come le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) le altre persone che sono collegate all’informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- c) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La protezione si applica, infine, anche qualora la segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto di lavoro/contratto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna. La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia dell’autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

In presenza delle condizioni per l’applicazione delle tutele, è vietato nei confronti del Segnalante il compimento di atti ritorsivi, i quali, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, possono rappresentarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) demansionamento o mancata promozione;
- c) mutamento (peggiorativo) di funzioni, del luogo di lavoro, dello stipendio, dell’orario di lavoro;

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- n) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro nel settore o nell'industria di riferimento;
- o) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni subite, o che si presumono subite, devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo “*Canali di Segnalazione*” (sotto-paragrafo “*SEGNALAZIONE ESTERNA*”). Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza. Laddove, per errore, la Società sia destinataria di una comunicazione di ritorsione, è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

Il soggetto segnalante, inoltre, non è punibile, neanche per responsabilità civile o amministrativa, qualora riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverse da quelle relative alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico o inerenti alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

personali ovvero qualora riveli o diffonda informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

8. REPORTISTICA

Annualmente il Gestore della segnalazione predispone una relazione riepilogativa relativa alle segnalazioni ricevute nell'anno, alle analisi svolte ed all'esito delle stesse.

La relazione annuale deve contenere almeno:

- a) l'indicazione di tutte le segnalazioni ricevute, distinguendo quelle in corso di analisi e quelle archiviate o concluse;
- b) criteri e metodi utilizzati per la valutazione delle segnalazioni accolte ed esiti delle stesse (archiviazione, avvio di procedimenti disciplinari, sanzioni applicate);
- c) proposta di eventuali criteri correttivi o integrativi alla Procedura.

La suddetta relazione viene inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale ne mette a conoscenza il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale.

9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Gestore della segnalazione inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni che riguardano, anche solo potenzialmente i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico adottati dalla Società.

10. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti:

- a) del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione;
- b) dei Segnalati in caso di accertamento delle violazioni o illeciti loro attribuiti;
- c) del Gestore della segnalazione nel caso di mancato rispetto della presente procedura;
- d) di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Come definito nei paragrafi precedenti, attualmente il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nel D. Lgs. 231/2001 (cfr. Parte Generale, par. "*Sistema sanzionatorio*"); di conseguenza vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal sistema disciplinare descritto rispettivamente nel MOG 231, cui si rimanda per ogni dettaglio. Nel predetto sistema disciplinare, la Società ha, altresì, previsto, in conformità a quanto indicato dal contratto collettivo nazionale di riferimento, sanzioni nei confronti di coloro

Agroittica Lombarda S.p.A. – Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e tutela del segnalante (c.d. Whistleblowing)

che si accertano responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, co. 1 D. Lgs. n. 24/2023, ovvero:

- a) commissioni di ritorsioni;
- b) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- e) adozione di procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023;
- f) mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione;
- g) responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- h) responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

* * *

Allegati:

Allegato n. 1: Informativa sulla Privacy